

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE RIUNITE PER LA REGIONE SICILIANA
IN SEDE CONSULTIVA

ha emesso nella camera di consiglio del 12 dicembre 2012 la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'art. 23 del R.D. Lgs. 15.5.1946, n.455 (approvazione dello Statuto Regione Siciliana);
visto il D. Lvo 6.5.1948, n.655 (istituzione di Sezioni della Corte dei Conti per la Regione Siciliana);
vista la L. 14.1.1994, n.20 (disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei Conti);
visto il D. L.vo 18.6.1999, n.200 (norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana e modifiche al D. L.vo n.655 del 1948);
vista la legge costituzionale 18.10.2001, n.3 (recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);
visto l'art. 7, comma 8, della L. 5.6.2003, n.131 (disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18.10.2001, n.3);
visata la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Adrano (CT) con nota prot. n. 32853 del 9 ottobre 2012 (prot. Cdc n. 137 del 15/10/2012);
vista l'ordinanza n. 116/2012/SSRR/Cons del 5 dicembre 2012 con cui il Presidente ha designato il magistrato relatore;
udito il magistrato relatore dott. Albo Francesco;

Con la nota in epigrafe, il Sindaco del comune di Adrano chiede di sapere se gli incarichi a tecnici interni per la redazione del piano di rischio sismico e del piano per il rischio idrogeologico ed idraulico possano essere remunerati con l'incentivo per la progettazione interna di cui all'art. 18 della L. n. 109/94 come recepita dalla L.R. n. 7/2002 e di cui all'art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006, come recepito dalla L.R. n. 12/2011.

Le Sezioni Riunite reputano preliminarmente la richiesta di parere ammissibile sia sotto il profilo soggettivo, essendo a firma del legale rappresentante dell'ente, sia sotto il profilo oggettivo, in quanto rispondente ai criteri stabiliti da queste Sezioni Riunite con delibera n.

....

1/2004, e dalla Sezione delle Autonomie con delibera n. 5 del 17 febbraio 2006, integrati per quanto concerne la delimitazione del concetto di contabilità pubblica da quanto stabilito dalle Sezioni riunite centrali in sede di controllo con delibera n. 54/CONTR/2010.

Il quesito, infatti, verte in materia di contabilità pubblica, essendo relativo all'interpretazione di norme sul trattamento economico accessorio del personale dipendente, che costituisce uno degli ambiti prioritari d'intervento ai fini del contenimento della spesa pubblica di personale, nell'ambito della disciplina vincolistica introdotta dal legislatore statale.

La domanda formulata, inoltre, non attiene a casi specifici in grado di interferire con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali demandate agli altri organi di magistratura.

Il Collegio, inoltre, ritiene di potere scrutinare il contenuto del quesito esclusivamente con riferimento alle problematiche generali ed astratte ivi prospettate ed ai principi normativi, cui l'ente potrà far riferimento per assumere le necessarie determinazioni di propria competenza.

Venendo al merito, bisogna ricordare che l'art. 92 comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006, come recepito dalla L.R. n. 12/2011, prevede che il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un **atto di pianificazione comunque denominato** possa essere ripartito, con le modalità e i criteri previsti nell'apposito regolamento interno tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.

La norma ricalca sostanzialmente quanto disposto dal pre vigente art. 18 comma 2 della L. n. 109/94, recepito dalla L.R. n. 7/2002.

Nella genericità dell'espressione usata dal legislatore, che dovrebbe trovare nel regolamento comunale un'ideale fonte esplicativa, queste Sezioni Riunite ritengono che per "atto di pianificazione comunque denominato" vada inteso qualsiasi elaborato complesso, previsto dalla legislazione statale o regionale, composto da parte grafica / cartografica, da testi illustrativi e da testi normativi (es., norme tecniche di attuazione), finalizzato a programmare, definire e regolare, in tutto o in parte, il corretto assetto del territorio comunale, coerentemente con le prescrizioni normative e con la pianificazione territoriale degli altri livelli di governo.

In tale specifico contesto, pertanto, l'assoggettabilità ad incentivo discende innanzitutto dal contenuto tecnico documentale degli elaborati, che richiede necessariamente l'utilizzo di specifiche competenze professionali reperite esclusivamente all'interno dell'ente.

In secondo luogo, come peraltro osservato da consolidato orientamento della giurisprudenza contabile (Sezione regionale di controllo Toscana, delibera n. 213/2011/PAR, Sezione controllo Puglia, delibera n. 1/2012/PAR, Sezione controllo Campania, delibera n. 14/2008/PAR), si ritiene che l'attività di pianificazione debba essere contestualizzata nell'ambito dei lavori pubblici, in un rapporto di necessaria strumentalità con l'attività di progettazione di opere pubbliche.

L'attività di pianificazione, ai fini dell'incentivabilità delle prestazioni tecniche del personale

....

dipendente, si ritiene, infatti, che debba prevedere una localizzazione di interventi pubblici o di opere di pubblico interesse, in relazione alle quali l'ente agirà in veste di stazione appaltante, nei termini previsti dal Codice dei contratti e dalle direttive n. 2004/17/CE e 2004/18/CE.

A conforto di questa tesi risiede non solo la collocazione sistematica della norma (sezione I dedicata alla "*progettazione interna ed esterna, livelli della progettazione*" del capo IV del codice dei contratti pubblici denominato "*servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", la cui norma iniziale, l'art. 90, è rubricata "*progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici*"), ma anche il riferimento testuale dell'art. 92 comma 6 ai "*dipendenti dell'amministrazione **aggiudicatrice***".

In ogni caso, competerà alla fonte regolamentare prevista dall'art. 92 commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 163/2006 chiarire l'esatta portata ermeneutica del concetto di "atto di pianificazione comunque denominato", magari attraverso idonea elencazione delle fattispecie di riferimento che, in assenza di chiari riferimenti testuali o ermeneutici alla sua natura meramente esemplificativa, si ritiene debba ritenersi tassativa.

PQM

Nelle suesposte considerazioni è il parere delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione Siciliana in sede consultiva.

Così deliberato a Palermo, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2012.

L'ESTENSORE
(Francesco Albo)

IL PRESIDENTE
(Salvatore Cilia)

Depositata in Segreteria il 3 Gennaio 2013

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(F. Guiducci)